

## REGOLAMENTO (UE) N. 115/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Apertura

- (1) Il 13 maggio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento AS») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India («paese interessato»).
- (2) Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India e ha iniziato un'inchiesta separata («procedimento AD»).
- (3) Il procedimento AD è stato iniziato il 31 marzo 2011 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (di seguito «il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti. La denuncia conteneva elementi diretti di prova dell'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU L 142 del 13.5.2011, pag. 36, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/08) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13

<sup>(3)</sup> GU L 142 del 13.5.2011, pag. 30, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/09) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13.

- (4) Prima dell'apertura del procedimento e in conformità con l'articolo 10, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'India («GOI») di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India arrecano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il GOI è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Non è stato tuttavia possibile trovare una tale soluzione.

## 1.2. Parti interessate al procedimento

- (5) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori denunciati dell'Unione, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori, agli importatori, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (6) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

## 1.2.1. Campionamento dei produttori esportatori dell'India

- (7) Dato l'elevato numero di produttori esportatori indiani, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione delle sovvenzioni, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori dell'India sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dell'inchiesta e a fornire informazioni essenziali sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, sulle loro precise attività relative alla fabbricazione del prodotto in esame e sulla ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame nel periodo dal 1º aprile 2010 al 31 marzo 2011.

